

CAPITOLATO TECNICO SPECIALE

Premessa

Il Comitato Italiano Paralimpico (di seguito anche “CIP” o “Comitato” o “Stazione Appaltante”) intende affidare il servizio di accoglienza e di assistente bagnante del “Centro di Preparazione Paralimpica” (di seguito anche “Centro” o “CPP”), sito in Via delle Tre Fontane 25/27/29 - 00144 Roma.

Il CPP sviluppa una superficie costruita di 6.876 mq. fuori terra e 6.488 mq. entro terra, su di un lotto reale la cui area è di mq. 58.330, per la quale rimanda alle planimetrie poste in allegato.

Art.1 Oggetto dell'appalto

Il Presente Capitolato (composto di n.19 pagine) disciplina l'affidamento il servizio di accoglienza / portierato, nonché, il servizio di salvamento per le attività natatorie del fabbricato Piscina, presso il “Centro di Preparazione Paralimpica” (di seguito anche “Centro o CPP”), sito in Via delle Tre Fontane 25/27/29 - 00144 Roma, come di seguito descritto:

1) Accoglienza/portierato

Il servizio in questione, da effettuarsi in orario diurno e notturno presso l'edificio Guardiania del centro sportivo Tre Fontane in Roma, dovrà essere espletato da operatori in possesso dei seguenti requisiti:

- attestazione di addetto di primo soccorso e antincendio;
- Conoscenze informatiche di base.

La prestazione dovrà essere eseguita attraverso l'impiego di n.1 operatore dal lunedì alla domenica h 24, su tre turni.

Nei limiti in cui sarà richiesto dal CIP e secondo le indicazioni fornite dalla stessa, l'addetto al servizio di portierato provvederà alle seguenti attività:

- controllo degli accessi, secondo le indicazioni fornite dal CIP;
- attività di indirizzo dell'utenza presso le strutture per le quali fanno richiesta;
- l'attività di prima informazione all'utenza su orari e modalità di svolgimento delle attività al pubblico;
- smistamento delle chiamate;

- il ritiro dei plichi di posta e della corrispondenza presentata all'ingresso.

2) Accoglienza/reception

Il servizio in questione, da effettuarsi in orario diurno presso la reception situata al piano terra dell'edificio **Piscina** del centro sportivo Tre Fontane in Roma, dovrà essere espletato da operatore in possesso dei seguenti requisiti:

- attestazione di addetto di primo soccorso e antincendio;
- Conoscenze informatiche di base.

La prestazione dovrà essere eseguita attraverso l'impiego di n.1 operatore dal lunedì al sabato dalle ore 14.45 alle ore 20,45.

Nei limiti in cui sarà richiesto dal CIP e secondo le indicazioni fornite dalla stessa, l'addetto al servizio di portierato provvederà alle seguenti attività:

- controllo degli accessi, secondo le indicazioni fornite dal CIP;
- attività di indirizzo dell'utenza presso le strutture per le quali fanno richiesta;

Qualsivoglia variazione di orario e modalità di esecuzione del servizio dovrà essere concordata ed autorizzata dal DEC del Comitato.

3) Telesorveglianza con intervento su allarme

Il servizio che prevede l'installazione di n. 3 impianti tecnologici antintrusione, installati a carico dell'Appaltatore, sarà gestito in "remoto" attraverso il collegamento con la Centrale Operativa dell'Appaltatore. La Centrale Operativa, verifica in tempo reale il tipo di allarme in atto, adotta nell'immediato le procedure di intervento più opportune.

L'installazione di n. 3 impianti di allarme, sarà utile al controllo di ogni singolo edificio ubicato nel centro sportivo, Ristorante, Piscina e Spogliatoi.

Le caratteristiche e le quantità del materiale che andrà installato sono le seguenti:

EDIFICIO RISTORANTE	
Prodotto	Quantità
Centrale di allarme 4 zone filari con GSM (tipo Unica UN-436 L)	1
Batteria al piombo 12V 7AH (tipo BT 7)	1
Tastiera LCD filare display blu (tipo BT-KPA)	1

Contatto magnetico radio (tipo BT-CME)	13
Lente PET per infrarossi (tipo BT-LPT)	3
Sensore infrarosso radio + AM (tipo BT-MDW/AM)	3
Ripetitore di segnale (tipo BT-REP)	1

EDIFICIO PISCINA	
Centrale di allarme 4 zone filari con GSM (tipo Unica UN-436 L)	1
Batteria al piombo 12V 7AH (tipo BT 7)	1
Tastiera LCD filare display blu (tipo BT-KPA)	1
Contatto magnetico multifunzionale radio (tipo BT-CMW)	3
Lente PET per infrarossi (tipo BT-LPT)	8
Sensore infrarosso radio+AM (tipo BT-MDW/AM)	8
Ripetitore di segnale (tipo BT-REP)	2

EDIFICIO SPOGLIATOI	
Centrale di allarme 8 zone filari con modulo GPS/GPRS integrato (tipo Kit SICEP BT-887).	1
Batteria al piombo 12V 7AH (tipo BT 7)	1
Tastiera LCD filare display blu (tipo BT-KPA)	1
Contatto magnetico radio (tipo BT-CME)	13
Lente PET per infrarossi (tipo BT-LPT)	3
Sensore infrarosso radio+AM (tipo BT-MDW/AM)	3
Ripetitore di segnale (tipo BT-REP)	1

Il funzionamento e, quindi, la manutenzione e il controllo dei sistemi di allarme di cui sopra dovranno essere garantiti per tutto il periodo dell'appalto negli orari richiesti dal CIP.

Il servizio di telesorveglianza dovrà essere reso secondo le prescrizioni del quadro normativo applicabile e consiste nella gestione a distanza degli allarmi provenienti dall'obiettivo, attraverso l'ausilio delle apparecchiature sopra descritte e finalizzato all'eventuale intervento, da parte di una pattuglia.

L'attivazione e la disattivazione dei sistemi di allarme sarà effettuata dall'Appaltatore, a cura della propria centrale operativa, e gli eventuali allarmi saranno gestiti dalla stessa centrale operativa per tutto il periodo di attivazione, così come da orari concordati con il CIP.

4) Servizio di salvamento piscina

All'interno dell'edificio **Piscina** del CPP sono ubicate 2 vasche natatorie, rispettivamente di 25x16,5x1,8 metri e di 12,5x6x1,2 metri.

Il servizio in questione, da effettuarsi in orario diurno presso il suddetto edificio **Piscina**, dovrà essere espletato da operatori in possesso dei seguenti requisiti:

- brevetto;
- attestazione di addetto di primo soccorso e antincendio.

La prestazione dovrà essere eseguita attraverso l'impiego di n.1 operatore dal lunedì al sabato dalle ore 14.45 alle ore 20.45

Nei limiti in cui sarà richiesto dal CIP e secondo le indicazioni fornite dalla stessa, l'addetto al salvamento dovrà:

- regolare le attività di balneazione vegliando sul comportamento degli utenti;
- prevenire gli incidenti in acqua o farvi fronte se avvenuti, mettendo in atto quelle tecniche di salvataggio e di primo soccorso acquisite nel corso di formazione e periodicamente aggiornate;
- applicare e far rispettare il regolamento della piscina che verrà consegnato all'atto dell'esecuzione del servizio;
- verificare periodicamente la chimica delle acque nelle piscine e le condizioni igieniche dell'ambiente.
- utilizzare i presidi presenti a bordo vasca – elevatori ecc. – per favorire l'ingresso in acqua delle persone con ridotta o severa mobilità.

L'Appaltatore deve eseguire ogni servizio richiesto a suo rischio, con propria organizzazione e gestione, con i propri capitali, attrezzature, mezzi tecnici, con proprio personale, nel rispetto degli

accordi sindacali nazionali relativi al personale dipendente da Imprese di vigilanza, ed in conformità alle normative vigenti nazionali e comunitarie.

Si specifica che le attività, descritte nel presente articolo esclusivamente a titolo esemplificativo e non esaustivo, condotte da personale specializzato e dotato delle migliori attrezzature disponibili nel pieno rispetto dell'immagine del CIP.

Art. 2 Durata e ammontare dell'appalto

L'Appalto avrà durata dal 01/01/2023 al 30/06/2025.

Non è consentita, in alcun caso, la possibilità di tacito rinnovo.

L'importo massimo stimato di gara, per il servizio di vigilanza e portierato, è di € 349.180,33 oltre IVA (al 22%) (euro trecentoquarantanovecentootanta/33).

L'importo massimo stimato all'anno è di € 139.672,13 oltre IVA (al 22%) (euro centotrentanovemilaseicentosezzantadue/13).

L'importo massimo stimato di gara, per il servizio di salvamento, è di € 62.540,00 oltre IVA (al 22%) (euro sessantaduemilacinquecentoquaranta/00).

L'importo massimo stimato all'anno, per il servizio di salvamento è di € 25.016,39 oltre IVA (al 22%) (euro venticinquemilasedici/39).

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00.

L'importo contrattualmente convenuto resterà fisso e invariabile per tutta la durata dell'Appalto e comprende tutti i servizi e le forniture, la mano d'opera, i mezzi, e ogni altro adempimento anche se non specificamente previsto dal Capitolato, necessari a eseguire a regola d'arte il servizio appaltato. L'eventuale importo residuo derivante dal ribasso offerto in sede di gara potrà essere utilizzato per l'ampliamento del servizio ordinario e periodico, nonché per le prestazioni straordinarie di cui al successivo articolo 3.

Il CIP si riserva la facoltà, previa comunicazione scritta, di richiedere all'Appaltatore una proroga tecnica del contratto in corso, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.lgs. 50/2016, finalizzata all'espletamento o al completamento delle procedure di affidamento del nuovo appalto.

La proroga contrattuale sarà subordinata ad atti autorizzativi emessi dal CIP, fatte salve eventuali norme che potrebbero essere emanate successivamente in materia e dovrà avvenire alle stesse condizioni contrattuali e agli stessi prezzi previsti in sede di gara.

L'Appaltatore è obbligato ad accettare la proroga.

L'importo complessivo contrattuale del servizio può essere ridotto o aumentato fino alla concorrenza del limite di cui all'art. 106, comma 12, del D.lgs. 50/2016 (20%) da parte del CIP, ferme restando le condizioni di affidamento, senza che l'Appaltatore possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità di sorta.

La decisione sull'ampliamento, le prestazioni straordinarie, l'estensione o la riduzione del servizio, nei limiti precedentemente indicati, rimane in ogni caso, una libera ed insindacabile facoltà del CIP, senza diritto di alcuna indennità a favore dell'Appaltatore.

Art. 3 Prestazioni straordinarie

Sono escluse dall'importo concordato per l'affidamento le prestazioni straordinarie. Dette prestazioni riguardano la richiesta di personale aggiuntivo non programmabile in occasione di:

- Attività durante i giorni festivi;
- Convegni, manifestazioni, eventi sportivi.

L'Appaltatore si impegna a fornire al CIP le prestazioni straordinarie o a chiamata, previa accettazione in forma scritta del relativo preventivo di spesa. Gli interventi verranno richiesti, telefonicamente o a mezzo e-mail, al massimo entro 24 ore precedenti il momento di effettuazione. In tal caso l'Appaltatore dovrà allegare un prospetto delle ore di lavoro effettuate e le unità di personale impiegato. Le prestazioni straordinarie saranno concordate e computate all'occorrenza con criteri di trasparenza e economicità, in buona fede, sulla base delle condizioni contrattuali praticate all'esito della presente gara d'appalto.

Non sarà in ogni caso ammessa l'esecuzione di prestazioni che comportino spese eccedenti l'importo concordato in sede di gara per l'espletamento del servizio, senza la preventiva adozione da parte del CIP di apposito provvedimento di assunzione delle suddette spese.

Art. 4 Orario di esecuzione del servizio

Le diverse attività previste dall'appalto dovranno essere effettuate negli orari indicati al precedente articolo 1.

Qualsivoglia variazione di orario e modalità di esecuzione del servizio dovrà essere concordata ed autorizzata dal DEC del CIP.

Art. 5 Personale

L'esecuzione del servizio dovrà avvenire con personale dipendente dall'Appaltatore. Al momento dell'inizio del rapporto contrattuale, l'Appaltatore dovrà fornire alla Stazione Appaltante un elenco nominativo del personale impiegato nell'appalto con le relative qualifiche e livello economico. L'Appaltatore è tenuto altresì a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione dei nominativi del personale impiegato. Il personale dovrà essere fisso e, pertanto, non potrà in alcun caso essere soggetto a rotazione o sostituzione senza averne data idonea comunicazione al DEC della Stazione Appaltante.

Il personale dipendente dall'Appaltatore dovrà possedere tutti i requisiti previsti dalla legislazione vigente in materia sanitaria ed essere provvisto delle documentazioni e certificati richiesti dalla vigente normativa. L'Appaltatore è tenuto a adibire il personale a compiti e mansioni previsti per la qualifica posseduta dagli strumenti contrattuali applicabili.

L'Appaltatore dovrà farsi carico:

- dei turni di lavoro dei propri dipendenti o soci;
- del controllo e della garanzia del servizio effettuato;
- della continuità del servizio provvedendo entro e non oltre due ore alla sostituzione del personale assente dal servizio;
- della informazione e formazione del personale addetto, soprattutto per quanto riguarda i corsi relativi agli addetti all'antincendio e primo soccorso, oltre a tutti i corsi di cui necessita l'addetto al servizio di salvamento.

In caso di accertata inadempienza degli obblighi precisati nel presente articolo, la Stazione Appaltante, previa comunicazione all'Appaltatore e all'Ispettorato del Lavoro, procederà alla sospensione dei mandati di pagamento per un ammontare corrispondente al dovuto ai dipendenti e (o agli Enti preposti alla gestione delle assicurazioni sociali obbligatorie) fino a che non sarà ufficialmente accertato che il debito sia stato saldato.

Per le detrazioni e le sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l'Appaltatore non potrà opporre eccezioni alla Stazione Appaltante ne avrà titolo al risarcimento dei danni.

L'Appaltatore è tenuto all'osservanza ed applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale e dei soci lavoratori in caso di cooperative.

Ferma restando da parte della Stazione Appaltante l'acquisizione d'ufficio del Documento Unico di regolarità Contributiva (DURC) relativo all'Appaltatore, potrà essere richiesta in qualsiasi momento l'esibizione del libro matricola, dei modelli DM10 e foglio paga, al fine di verificare la corretta attuazione degli obblighi inerenti all'applicazione del CCNL di riferimento e delle leggi in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa.

Per tutta la durata del contratto d'appalto, l'Appaltatore dovrà essere in grado di comprovare la propria regolarità contributiva in ordine all'adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro. Qualora si consti che l'Appaltatore abbia commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali questa Stazione Appaltante si riserva la facoltà di ricorrere ad una risoluzione del contratto. Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute da questa Stazione Appaltante. L'esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili o penali dell'Appaltatore.

Il personale dell'Appaltatore, tenuto anche conto di quanto disposto dal D.lgs. 09.04.2008, nr. 81, dovrà presentarsi in servizio in divisa da lavoro, in modo decoroso ed igienico. La divisa deve riportare la scritta o il distintivo di riconoscimento dell'Appaltatore e la targhetta con il nome del dipendente e, qualora il genere di prestazione lo richieda, dovrà indossare gli indumenti protettivi conformemente alle norme di igiene del lavoro (guanti, visiere, ecc.)

La Stazione Appaltante ha facoltà di chiedere in ogni momento la sostituzione delle persone non gradite che durante lo svolgimento del servizio abbiano dato motivo di lagnanza o abbiano tenuto un comportamento non consono all'ambiente di lavoro. Le segnalazioni e le richieste della Stazione Appaltante in questo senso saranno impegnative per l'Appaltatore che provvederà a quanto richiesto senza che ciò possa costituire motivo di maggiore onere per la Stazione Appaltante. La sostituzione dovrà avvenire entro il termine richiesto dalla Stazione Appaltante.

Sono a completo carico dell'Appaltatore la fornitura di:

- divise per il personale impiegato;
- tessere di riconoscimento e distintivi;
- dispositivi di protezione individuale e contro gli infortuni.

- dispositivi di protezione individuale in caso di emergenze sanitarie ed epidemiologiche.

Il personale addetto al servizio di accoglienza e di assistente bagnante dovrà essere dotato di apparecchiature e di mezzi tecnici tali da assicurare l'incolumità agli addetti da qualsiasi infortunio.

L'Appaltatore o il personale dallo stesso assunto dovrà riferire per iscritto, sia pure succintamente, al DEC circa ogni inconveniente che si dovesse verificare nell'espletamento del servizio. L'Appaltatore è responsabile, sia nei confronti della Stazione Appaltante che di terzi, della tutela, della sicurezza, incolumità e salute dei propri lavoratori.

Ai dipendenti dell'Appaltatore è fatto divieto di aprire cassetti o armadi, maneggiare carte, di prendere visione di documenti della Stazione Appaltante lasciati su tavoli e scrivanie.

Ogni oggetto che risulti smarrito, rinvenuto nell'espletamento del servizio, dovrà essere consegnato al DEC.

E' fatto divieto di diffondere notizie o contenuti di atti e documenti dei quali il personale addetto al servizio dovesse venire a conoscenza durante lo svolgimento delle prestazioni.

E' fatto divieto assoluto all'Appaltatore o al suo personale dipendente di fare uso del telefono degli stabili per qualsiasi scopo.

Il personale dipendente dell'Appaltatore dovrà economizzare l'uso di energia elettrica ed acqua anche spegnendo le luci non necessarie.

Al termine del servizio il personale lascerà immediatamente i locali del committente.

Art. 6 Il referente dell'Appaltatore

Per la regolare esecuzione, l'Appaltatore, prima dell'inizio dell'esecuzione del servizio, deve nominare un Referente incaricato di dirigere, coordinare e controllare le attività connesse al servizio. Il Referente deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

1. piena padronanza della lingua italiana, parlata e scritta;
2. adeguata preparazione e formazione professionale, anche in relazione alle competenze necessarie per l'esecuzione del servizio;
3. possesso dei poteri necessari per l'esecuzione del servizio;
4. reperibilità almeno dalle h. 8,00 alle ore 18,00 nei giorni lavorativi e durante le prestazioni straordinarie;

Il Referente incaricato della regolare esecuzione del servizio è responsabile del rispetto delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori anche da parte delle eventuali imprese subappaltatrici.

Il CIP si rivolgerà direttamente a tale Referente per ogni problema che dovesse sorgere durante l'espletamento del servizio.

Tutte le comunicazioni formali saranno trasmesse al Referente e si intenderanno come validamente effettuate ai sensi e per gli effetti di legge all'Appaltatore.

Quanto sarà dichiarato e sottoscritto dal Referente, sarà considerato dal CIP dichiarato e sottoscritto in nome e per conto dell'Appaltatore.

In caso di impedimento o assenza del Referente, l'Appaltatore dovrà darne tempestiva notizia al DEC, indicando contestualmente il nominativo del sostituto.

Il CIP si riserva di chiedere la sostituzione del Referente o del sostituto, senza che l'Appaltatore possa sollevare obiezioni, in caso di non adeguatezza del medesimo alle esigenze del servizio.

Il referente dovrà mettere a disposizione e comunicare al CIP un numero telefonico e l'indirizzo e-mail di assistenza da contattare in caso di necessità.

Art. 7 Direttore dell'Esecuzione del Contratto

L'esecuzione del servizio sarà effettuata sotto il diretto controllo del Direttore dell'Esecuzione del Contratto (indicato nel presente capitolato anche semplicemente come "DEC").

Il Direttore dell'esecuzione del contratto ex sensi dell'art. 101 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. è l'Arch. Giovanni Saulle.

Art. 8 Sicurezza

L'Appaltatore si impegna ad osservare tutte le disposizioni dettate dal D.lgs. n. 81/2008 in materia di prevenzione infortuni sul lavoro, igiene e sicurezza, nonché tutti gli obblighi in materia di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, previdenza, invalidità, vecchiaia, malattie professionali ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esecuzione per la tutela dei lavoratori.

In attuazione a quanto disposto dall'art. 26, comma 1, lettera b), del Testo Unico della Sicurezza, il DUVRI riporta la comunicazione informativa sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui dovranno operare i lavoratori dell'Appaltatore e sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate.

In attuazione a quanto disposto dall'art. 26, comma 3, del D.lgs. n. 81/2008, il DUVRI individua i principali rischi potenzialmente presenti nella sede oggetto dell'appalto e le relative misure da adottare per eliminarli o ridurli. Si definisce per interferenza ogni sovrapposizione di attività lavorativa tra diversi lavoratori che rispondono a datori di lavoro diversi. Richiamata la determinazione n. 3 del 5 marzo 2008 dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, si può parlare, in altri termini, di interferenza nella circostanza in cui si verifica un "contatto rischioso" tra il personale del committente e quello dell'Appaltatore o tra personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti. La sovrapposizione può essere sia di contiguità fisica che di spazio, nonché di contiguità produttiva. In tutti questi casi appare evidente che i lavoratori possono essere tra di loro coordinati, ai fini della loro sicurezza, solo se i datori di lavoro stessi si coordinano. Con l'obiettivo di cooperare nell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto e di coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori.

Il DUVRI potrà essere aggiornato dalla Stazione Appaltante, anche su proposta dell'esecutore del contratto, in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico od organizzativo incidenti sulle modalità realizzative del servizio.

Il DUVRI potrà, inoltre, essere integrato su proposta dell'Appaltatore da formularsi entro 10 giorni dalla data di presa visione di detto documento ed a seguito della valutazione della Stazione Appaltante; l'Appaltatore del servizio, in altri termini, nella comunicazione dei rischi specifici connessi alla propria attività, potrà presentare proposte di integrazione del DUVRI, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza del lavoro, sulla base della propria esperienza.

Nel DUVRI sono riportati soltanto i rischi derivanti dalle interferenze presenti nell'effettuazione della prestazione. Non sono, invece, riportate le misure per eliminare i rischi propri derivanti dall'attività dell'Appaltatore; per detti rischi specifici derivanti dalla propria attività resta immutato l'obbligo dell'Appaltatore di redigere un apposito documento di valutazione e di provvedere all'attuazione delle misure necessarie per ridurre o eliminare al minimo tali rischi.

Art. 9 Norme di tutela del personale

L'Appaltatore si obbliga ad applicare nei confronti di tutti i propri lavoratori impiegati nei servizi costituenti oggetto del presente Capitolato, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle

risultanti dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro *“vigilanza privata e servizi fiduciari”* per il servizio di accoglienza / portierato e *“settore del turismo”* per il servizio di salvamento, nonché agli accordi locali integrativi stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, in quanto applicabili, in vigore per il tempo e la località in cui il servizio viene espletato. L'Appaltatore si obbliga altresì a continuare ad applicare il sopraindicato CCNL anche dopo la scadenza e fino alla sua sostituzione. I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche nel caso che la stessa non sia aderente ad Associazioni stipulanti o receda da esse.

L'Appaltatore si obbliga quindi a presentare su richiesta, copia di tutti i documenti atti a verificare la corretta corresponsione dei salari e dei relativi versamenti contributive ad esibire in qualsiasi momento a richiesta del CIP tutta la documentazione da quest'ultima ritenuta idonea a comprovare l'adempimento degli obblighi di cui al presente articolo.

Il CIP non è tenuto a corrispondere trattamenti retributivi ai dipendenti dall'Appaltatore non sussistendo alcuna responsabilità di tipo solidale.

L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro e degli obblighi richiamati dal presente articolo, che potranno essere accertati dagli Enti competenti e/o dal CIP, determinano senza ulteriori formalità, la risoluzione di diritto del contratto.

Il presente appalto è sottoposto all'osservanza delle norme in materia di cessazione e cambio di appalto previste dalla contrattazione collettiva vigente fra le Associazioni imprenditoriali di categoria e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative, così come previsto dall'art. 4 del C.C.N.L. di categoria del 25.5.2001 e successive integrazioni.

Art. 10 Interruzione del servizio per sciopero

In caso di sciopero dei propri dipendenti, l'Appaltatore sarà tenuto a darne comunicazione scritta alla Stazione Appaltante, in via preventiva e tempestiva.

In tal caso l'Appaltatore è altresì tenuto ad assicurare, trattandosi di funzionamento di servizi pubblici essenziali, un servizio ridotto, garantendo comunque la presenza di un numero minimo di addetti.

I servizi e le ore non effettuate a seguito di scioperi dei dipendenti dell'Appaltatore verranno detratti dal corrispettivo contrattuale ovvero trasformati in prestazioni previo accordo tra le Parti.

Art. 11 Cause di forza maggiore

Si considerano cause di forza maggiore quegli impedimenti alla corretta esecuzione del servizio effettivamente provocati da cause imprevedibili e per i quali l'Appaltatore non abbia omissis le normali cautele atte a evitarle.

Gli impedimenti alla regolare esecuzione del servizio che l'Appaltatore ritiene ascrivibili a causa di forza maggiore dovranno essere comunicati al CIP entro 5 (cinque) giorni lavorativi dall'inizio del loro avveramento, a pena di irrilevanza degli stessi ai fini dell'applicazione delle penali e del verificarsi delle cause di risoluzione del contratto.

Art. 12 Divieto di cessione del contratto e subappalto

L'Appaltatore è tenuto ad eseguire in proprio i servizi oggetto del presente Capitolato.

Eventuali autorizzazioni al subappalto potranno essere concesse ai sensi dell'art. 105 del D.lgs. 50/2016, solo qualora l'offerente abbia espressamente indicato nell'offerta le parti dell'appalto che intende eventualmente subappaltare a terzi e comunque in misura non superiore al 30% dell'importo contrattuale.

L'Appaltatore deve ottemperare alle ulteriori disposizioni dell'art. 105 e, al momento della richiesta dell'autorizzazione al subappalto, deve depositare presso il CIP la documentazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione (certificato C.C.I.A.A. e autorizzazioni varie) e la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 38 del Codice dei Contratti.

Il CIP non provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore gli importi dovuti bensì è fatto obbligo all'Appaltatore di trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti del subappaltatore, le fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

L'autorizzazione concessa non esonera l'Appaltatore per quei servizi o forniture dati in subappalto dagli obblighi assunti con il CIP e regolati dal presente Capitolato, l'Appaltatore resta ugualmente unico responsabile dei servizi subappaltati di fronte al CIP.

L'accettazione del subappalto è subordinata all'adozione di specifico provvedimento di autorizzazione da parte del CIP.

L'Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne il CIP da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi aventi causa.

L'Appaltatore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l'esecuzione dello stesso, vengano accertati dal CIP inadempimenti dell'impresa subappaltatrice di rilevanza tale da giustificare la risoluzione, avuto riguardo all'interesse del CIP; in tal caso l'Appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte del CIP né al differimento dei termini di esecuzione del contratto.

L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

Il contratto non può essere ceduto, salvo quanto stabilito nell'art.110 del D.lgs. 50/2016.

Art. 13 Penali

La vigilanza sul servizio competerà alla Stazione Appaltante per tutto il periodo di affidamento in appalto con la più ampia facoltà e nei modi ritenuti più idonei, senza che ciò costituisca pregiudizio alcuno per i poteri spettanti per legge o regolamento nelle materie oggetto del contratto. La Stazione Appaltante potrà conseguentemente disporre, in qualsiasi momento, ed a sua discrezione e giudizio, l'ispezione, anche a campione, delle attrezzature, locali e stabili, ecc. e di quanto altro fa parte dell'organizzazione del servizio, al fine di accertare l'osservanza di tutte le norme stabilite nel presente capitolato e delle normative vigenti in materia. L'Appaltatore si impegna a favorire e rendere agevoli i citati controlli da parte della Stazione Appaltante, fornendo tutti i chiarimenti necessari oltre la relativa documentazione.

Per il mancato espletamento del servizio o l'espletamento non conforme ai requisiti qualitativi offerti, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di comminare al soggetto aggiudicatario le seguenti penali (al netto di IVA ed oneri di legge):

a) €. 250,00 ove anche per un solo giorno il servizio di accoglienza e di assistente bagnante sia espletato in maniera incompleta o carente. La penale sarà applicata moltiplicandola per ciascuno dei giorni di incompletezza o carenza del servizio stesso, fino al ripristino.

d) €. 400,00 ove non sia espletato il servizio di accoglienza e di assistente bagnante. La penale sarà applicata moltiplicandola per ciascuno dei mesi di ritardo nell'espletamento del servizio stesso fino al ripristino.

e) €. 100,00 ove si verifichi un mancato, carente o incompleto invio dell'elenco nominativo di tutti i lavoratori utilizzati nell'esecuzione dell'appalto. La penale sarà applicata moltiplicandola per ogni giorno successivo al termine stabilito per l'invio dell'elenco.

f) €. 1.000,00 per mancato rispetto delle norme di sicurezza qualora non si sia verificato alcun incidente o grave anomalia.

g) qualora in corso di esecuzione del contratto l'Appaltatore utilizzi personale assunto non regolarmente, l'Amministrazione appaltante applicherà, per una prima infrazione, € 1.000,00 per ogni persona non in regola; le infrazioni successive comporteranno l'applicazione di una penale di importo doppio per ogni persona non in regola.

h) penalità in ragione del 10% del corrispettivo mensile contrattuale, con riferimento al mese, ai giorni contestati, per mancato o parziale ripristino dei disservizi segnalati a seguito di diffida a adempiere ovvero per non ottemperanza alle prescrizioni della Stazione Appaltante entro il termine di 48 ore o di 6 giorni come meglio specificato al successivo comma 2 (lett. b) del presente articolo.

In caso di riscontrata irregolarità nell'esecuzione del servizio o di violazione delle disposizioni del presente capitolato, la Stazione Appaltante dispone il seguente procedimento:

a) Formale contestazione del mancato adempimento da parte del RUP;

b) Diffida ad adempiere: la Stazione Appaltante inoltrerà all'Appaltatore le osservazioni e le contestazioni riscontrate nonché i rilievi mossi a seguito dei controlli effettuati, comunicando altresì possibili prescrizioni alle quali lo stesso dovrà uniformarsi nei tempi stabiliti mediante assegnazione di un termine temporale entro il quale dovrà compiere i lavori al fine di ripristinare una situazione igienico sanitaria adeguata. L'Appaltatore non potrà addurre a giustificazione del proprio operato circostanze e fatti influenti sul servizio purché prevedibili, se non preventivamente comunicate per iscritto.

c) Applicazione penale: qualora, malgrado la contestazione immediata e la relativa diffida a adempiere, i risultati fossero inadeguati e confermati da una comunicazione scritta da parte del RUP, l'Appaltatore è tenuto al pagamento della relativa penalità. Il DEC dovrà comunque comunicare per iscritto l'esito del ripristino richiesto a seguito della diffida a adempiere (anche in caso di esito positivo).

Qualora, dopo l'applicazione di 3 (tre) penalità e successiva diffida a adempiere per iscritto, i servizi non fossero eseguiti con la massima cura e puntualità, la Stazione Appaltante provvederà alla

risoluzione immediata del contratto e provvederà altresì ad assicurare il servizio con altra ditta. Gli eventuali maggiori oneri subiti dalla Stazione Appaltante verranno posti a carico dell'Appaltatore. La Stazione Appaltante, verificandosi abusi o deficienze nell'adempimento degli obblighi contrattuali da parte dell'Appaltatore ha facoltà di ordinare e far eseguire d'ufficio le attività nel modo che ritiene più opportuno ed a spese dell'Appaltatore.

Art. 14 Assicurazione

L'Appaltatore, per fatto proprio o di un suo dipendente, è espressamente obbligato per ogni danno, sia diretto che indiretto, che possa derivare a chiunque in dipendenza o connessione del servizio oggetto del presente capitolato.

L'Appaltatore dovrà dimostrare di essere in possesso di una polizza di assicurazione di responsabilità civile.

La suddetta polizza dovrà inoltre assicurare la copertura di responsabilità civile verso terzi per danni a persone e cose per un massimale unico minimo di: € 2.000.000,00 per sinistro e per persona.

La suddetta polizza deve comprendere anche la garanzia di Responsabilità civile verso i prestatori d'opera (RCO) per un massimale minimo di € 1.000.000,00 per sinistro e € 500.000,00 per persona.

Resta, tuttavia, inteso che tali massimali non rappresentano il limite del danno da risarcire da parte dell'Appaltatore, per il quale, nel suo valore complessivo, risponderà comunque l'Appaltatore medesimo.

Detta polizza dovrà comprendere tutte le richieste di risarcimento danni eventualmente presentate da terzi nei confronti del CIP per fatti o atti riconducibili all'esercizio dell'attività dell'Appaltatore oggetto del presente capitolato, fermo l'obbligo dell'Appaltatore stipulante la polizza di pagare alle scadenze i relativi premi. La polizza dovrà indicare che non potranno avere luogo diminuzioni o storni di tutti i rischi connessi all'esecuzione sia nei confronti dei terzi, sia per i danni arrecati per qualsiasi causa – incendio compreso - alle cose di proprietà del CIP e deve avere durata non inferiore a quella del servizio.

L'esistenza, la validità e l'efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo, per tutta la durata del servizio, è condizione essenziale per il CIP e pertanto, qualora l'Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui trattasi, il rapporto contrattuale si risolverà di diritto ai sensi del successivo articolo 15.

Art. 15 Risoluzione

Il contratto, ai sensi e per effetti dell'art. 1456 C.C., nonché dell'art. 108 del D.lgs. 50/2016, potrà essere risolto di diritto, a seguito della comunicazione della Stazione Appaltante, trasmessa a mezzo PEC o raccomandata, fatto salvo il risarcimento dei danni subiti, nei seguenti casi:

- a) dopo l'applicazione di 3 (tre) penalità nel corso della durata del contratto e, comunque, nel caso in cui la somma delle penali abbia superato il 10% dell'importo netto del contratto;
- b) per mancato rispetto delle norme di sicurezza qualora si sia verificato un incidente o una grave anomalia;
- c) in caso di frode o grave negligenza nell'adempimento degli obblighi contrattuali;
- d) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche del presente capitolato;
- e) nei casi di cessione di contratto o di apertura di procedura di fallimento a carico dell'Appaltatore;
- f) in caso di impiego da parte dell'Appaltatore di personale non dipendente, ovvero in caso di inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente o mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e integrativi locali o mancato rispetto delle norme di sicurezza per i lavoratori;
- g) gravi violazioni degli obblighi assicurativi e previdenziali, nonché relativi al pagamento delle retribuzioni al personale impegnato nell'esecuzione dell'appalto;
- h) interruzione non motivata del servizio;
- i) subappalto non autorizzato;
- j) esito negativo degli accertamenti previsti dalla normativa vigente in materia di lotta contro la mafia.

La risoluzione del contratto potrà avvenire anche per accertate violazioni dell'Appaltatore nell'applicazione delle norme che regolano il contratto di lavoro.

La Stazione Appaltante procederà alla risoluzione di diritto del contratto e con effetto immediato nel caso in cui le transazioni finanziarie relative al medesimo siano eseguite senza avvalersi di banche o di Poste Italiane S.p.A., così come previsto dall'art. 3 della legge 136/2010.

La risoluzione dà altresì diritto alla Stazione Appaltante di affidare a terzi l'esecuzione del servizio in danno all'Appaltatore con addebito ad esso del costo maggiore sostenuto dalla stessa rispetto a quello previsto nel contratto.

Art. 16 Recesso

La Stazione Appaltante, in caso di sopravvenuti motivi di interesse pubblico o di mutamento dei presupposti normativi di riferimento del servizio che incidano in misura sostanziale sulle condizioni di erogazione dello stesso, si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto, con preavviso di almeno 30 giorni solari, previa assunzione di provvedimento motivato. Dalla data di efficacia del recesso, l'Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Stazione Appaltante.

In caso di recesso l'Appaltatore ha diritto al pagamento delle prestazioni fino a quel momento prestate (purché correttamente eseguite) secondo il corrispettivo e le condizioni pattuite, senza alcun diritto a risarcimento dei danni od a pretese ulteriori a qualsiasi titolo vantabili.

Qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico dell'Appaltatore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., per delitti contro la pubblica Autorità, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, la Stazione Appaltante ha diritto di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso.

In ogni caso, la Stazione Appaltante potrà recedere dal contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dall'art. 80 del D. Lgs. 50/2016.

In caso di sopravvenienze normative interessanti la Stazione Appaltante che abbiano incidenza sulla prestazione dei servizi, la stessa Stazione Appaltante potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto di servizio con un preavviso di almeno 30 giorni solari, da comunicarsi all'Appaltatore con lettera raccomandata a/r ovvero tramite PEC.

Nelle ipotesi di recesso di cui al presente articolo, l'Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 Codice civile.

Art. 17 Fatturazione

Il corrispettivo spettante all'Appaltatore verrà erogato attraverso canone mensile posticipato, previo riscontro positivo in merito ai servizi offerti da parte del DEC, a 30 giorni dalla presentazione di fattura elettronica ex DM n.55 del 03/04/2013, intestata al Comitato Italiano Paralimpico – Via Flaminia Nuova, 830 – 00191 Roma – C.F./P. IVA 14649011005 - Codice Univoco Ufficio **UFAABG**; L'importo verrà corrisposto esclusivamente dopo aver operato il controllo sulla regolarità contributiva dell'Appaltatore (DURC) e della sua regolare posizione presso l'Agenzia delle Entrate, sul conto corrente dedicato indicato dall'Appaltatore ex L.136/2010 e s.m.i.

Il CIP è soggetto alla scissione dei pagamenti (c.d. Split Payment), ex Decreto-legge n. 50 del 24/4/2017, convertito con Legge n.96 del 21/6/2017.

Eventuali pagamenti relativi alle prestazioni straordinarie affidate verranno corrisposti dietro presentazione di specifiche fatture previo rilascio del relativo Certificato di Regolare Esecuzione da parte del DEC.

Art. 18 Trattamento dati personali

L'Appaltatore è responsabile del trattamento dei dati personali del CIP dei quali venga eventualmente a conoscenza nel corso dell'esecuzione del servizio ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 30.06.2003 n. 196 e s.m.i. e del Regolamento Europeo n. 679/16 (GDPR), con particolare riferimento all'art. 13 dello stesso.

Tali dati, quindi, potranno essere utilizzati esclusivamente per le finalità strettamente connesse all'esecuzione dell'appalto.

L'Appaltatore si impegna a comunicare i nominativi dei soggetti responsabili del trattamento dei dati personali del CIP.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Avv. Flavio Caparelli

(ORIGINALE SOTTOSCRITTO)